



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PSR 2014-2022 - Disposizioni per la transizione sul PSP 2023-2027
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Luigi CAMPOMENOSI
Soggetto Responsabile	Luigi CAMPOMENOSI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 2 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione europea del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni di cui al par. 2 lett. e) dell'Allegato III "Informazione e pubblicità di cui all'art. 13" del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione europea del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 26 giugno 2015 con la quale sono rideterminati al 22 settembre 2015 i termini per la presentazione delle domande di pagamento "tecniche" cioè prive di un valido atto di ammissione a sostegno;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6 ottobre 2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

Visto il regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia

dopo la crisi COVID-19 (regolamento EURI) ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera g);

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19 ottobre 2021 che, approvando la modifica del PSR della Liguria ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modificando conseguentemente le precedenti decisioni, estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020;

Preso atto pertanto che il PSR, in forza della regola N+3, termina la sua efficacia al 31 dicembre 2025 ed entro tale data le spese devono essere certificate alla Commissione Europea e che la Regione Liguria, al fine di consentire il rispetto di tale data, ha stabilito il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande di pagamento di saldo al giorno 22 settembre 2025 fermo restando che per gli atti di ammissione al sostegno aventi data di conclusione antecedente al 22/9/2025 resta valida la data indicata nella relativa D.G.R. e/o nel singolo atto di concessione;

Considerato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di Enti Pubblici e imprese in ordine alla difficoltà di concludere gli investimenti e di presentare la domanda di saldo finale entro il 22 settembre 2025 a causa di ritardi operativi nella consegna dei materiali e nell'esecuzione delle opere;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il Piano Strategico della Politica Agricola Comunitaria (in seguito: PSP) ai fini del sostegno dell'unione finanziato dal FEASR e dal FEAGA, e le successive decisioni di modifica, da ultima la C(2025)3805 del 18 giugno 2025 che approva la quinta versione del documento di programmazione nazionale del PSP;

Visto in particolare l'articolo 155 del sopracitato regolamento 2021/2115 che stabilisce che le spese relative agli impegni giuridicamente vincolanti sostenute per talune misure del PSR possono continuare ad essere ammissibili, a determinate condizioni, per un contributo del FEASR a valere sul PSP (cosiddetta "transizione");

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2025)4710 del 16/07/2025 recante l'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei PSR degli Stati membri per il periodo 2014/2022 e sul riporto degli interventi dai PSR per il periodo 2014-2022 al PSP per il periodo 2023-2027 (transizione);

Preso atto che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Autorità di Gestione Nazionale del PSP, con note protocolli n. 0311531 del 8

luglio 2025 e n. 0352792 del 30 luglio 2025 ha fornito le necessarie indicazioni per la transizione dai PSR al PSN e per la chiusura dei PSR;

Preso atto che la sopra citata decisione stabilisce che, a norma dell'art. 155 del reg. UE 2021/2115, le spese relative a impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari possono essere considerate ammissibili a contributo FEASR nell'ambito del PSP, a condizione che siano conformi alle norme applicabili e che tali spese siano previste nel piano finanziario del PSP;

Preso atto che la Giunta Regionale, valutato il quadro normativo sopra illustrato e tenuto conto delle segnalazioni pervenute, con provvedimento n. 404 del 6 agosto 2025, ha dato mandato alla Struttura competente di predisporre, in coerenza con la normativa applicabile, gli atti necessari affinché i beneficiari titolari di un atto di ammissione al sostegno giuridicamente valido al finanziamento del PSR possano presentare, entro i termini di scadenza dello stesso e comunque entro e non oltre il 22 settembre 2025, una richiesta di proroga per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda pagamento di saldo finale e che tale domanda di pagamento debba essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026;

Preso atto che in base al quadro normativo vigente gli impegni giuridicamente validi possono transitare nel Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027 ad eccezione delle misure PSR di cui alla codifica:

- Misura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”;
- Misura 12 – “Indennità natura 2000”;
- Misura 13 – “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”;

Preso atto che per le restanti misure a superficie e/o a capo sottoposte al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di seguito elencate:

- Misura 10.1 “pagamenti agro-climatico-ambientali”;
- Misura 11 “Agricoltura biologica”;
- Misura 14 “Benessere degli animali”;
-

i termini dei pagamenti, ivi compresa la transizione, sono disciplinate dalla normativa comunitaria e non necessitano di ulteriore regolamentazione di livello regionale;

Preso atto che, in base al quadro normativo vigente, eventuali anticipi erogati attraverso il PSR a valere su misure non SIGC per i quali non sia stata assicurata la riconciliazione entro il 31 dicembre 2025 con la liquidazione della domanda di saldo finale o che non siano stati transitati nell'ambito del PSP dovranno essere restituiti dai beneficiari;

Dato atto che per gli investimenti relativi alla misura 19.2 della strategia Leader la competenza al rilascio degli atti di ammissione a sostegno e di conseguenti proroghe è dei Gruppi di Azione Locale (GAL) che dovranno operare comunque in conformità al quadro regolamentare vigente ed in particolare in osservanza della citata decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2025) 4710;

Dato atto che per gli investimenti relativi al ripristino dei muretti a secco il bando di cui alla D.G.R. n. 989 del 19 dicembre 2024, stabilisce termini perentori per la presentazione delle domande di pagamento entro sei mesi dalla data dell'atto di ammissione a sostegno e non

consente in alcun caso la proroga dell'atto di ammissione;

Preso atto inoltre:

- che il documento di programmazione del PSR 2014-2022 necessita di una rimodulazione delle risorse finanziarie allocate sulle singole misure e Focus Area in coerenza alle esigenze di spesa;
- che tale modifica deve essere notificata alla Commissione Europea entro il termine ultimo del 30 settembre 2025 così come stabilito dal Regolamento (UE) n. 808/2014, articolo 4, Paragrafo 3;
- che le esigenze di spesa per singola misura e Focus Area possono essere calcolate solo in funzione delle domande di pagamento che saranno presentate entro il 22 settembre 2025;

Ritenuto, pertanto, opportuno informare i beneficiari titolari di atto di ammissione al sostegno valido che intendono chiedere una proroga oltre il 22 settembre 2025 che le domande di pagamento presentate oltre tale data, ancorché in tempo utile per la liquidazione a valere sul PSR entro il 31 dicembre 2025, saranno trattate a margine delle domande pervenute entro il termine del 22 settembre 2025 e saranno liquidate con eventuali risorse residue per singola misura e Focus Area del PSR e che le rimanenti domande che non troveranno copertura finanziaria attraverso le risorse allocate per singola misura e Focus Area del PSR potranno essere liquidate con l'utilizzo delle risorse del PSP attraverso lo strumento della transizione;

Preso atto che il documento di programmazione nazionale del PSP 2023-2027 dovrà essere modificato per l'inserimento delle nuove spese relative alla transizione e che tale modifica coordinata dal MASAF in qualità di Autorità di Gestione nazionale richiede ordinariamente almeno 8 mesi e prevede in ultimo l'adozione di una decisione della Commissione Europea;

Ritenuto, pertanto, opportuno informare i beneficiari titolari di un valido atto di ammissione al sostegno per il quale chiedono una proroga oltre il 22 settembre 2025 che le domande di pagamento presentate oltre tale data e che non trovano copertura finanziaria per singola misura e Focus Area del PSR potranno essere liquidate in transizione attraverso le risorse del PSP solo dopo l'adozione della decisione di modifica da parte della Commissione Europea;

Preso atto che per impegni giuridicamente vincolanti sono da intendersi esclusivamente gli atti di ammissione a sostegno rilasciati conformemente alle norme applicabili al PSR e in corso di validità, ossia per i quali non sia decorso infruttuosamente il termine per la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo dell'operazione;

Preso atto pertanto che le operazioni prive di un atto di ammissione a sostegno in corso di validità non possono beneficiare della transizione e di conseguenza il termine perentorio per presentare le relative domande "tecniche" di pagamento finale a saldo dell'operazione, in conformità alle disposizioni già vigenti, resta confermato al 22 settembre 2025. Per tali operazioni non è possibile chiedere una proroga;

Fatte salve le operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di proroga valida, a far data dal 22 settembre 2025, tutte le operazioni prive di una domanda di pagamento di saldo finale saranno ritenute definitivamente decadute e saranno sottoposte alla revoca del contributo con eventuale recupero degli importi già erogati, salva la possibilità da parte del beneficiario di presentare la domanda di pagamento a saldo zero, ossia senza richiesta di contributo, ove utile per riconciliare gli importi percepiti con le domande di anticipo o di acconto e per giustificare la conclusione dell'operazione con il raggiungimento degli obiettivi

prefissati;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in esecuzione del mandato della Giunta Regionale e fatte salve le premesse di cui sopra, consentire la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo finale, anche oltre il 22 settembre 2025, a seguito di motivata richiesta scritta presentata dai singoli beneficiari titolari di un atto di ammissione al sostegno giuridicamente valido, entro i termini di validità dall'atto di ammissione stesso e comunque entro e non oltre il 22 settembre 2025;

Dato atto che la richiesta di proroga può essere presentata per le operazioni afferenti tutte le misure del PSR ad esclusione delle misure 10, 11, 12, 13,14,19 e per le operazioni afferenti alla sotto-misura 4.4 di cui al bando approvato con la D.G.R. n. 989/2024;

Dato atto, infine, che gli atti di ammissione a sostegno rilasciati a valere sulla sotto-misura 6.1 di cui al bando approvato con D.G.R. n. 816/2024 hanno, in esecuzione di quanto stabilito dal bando stesso, la loro naturale scadenza a 36 mesi dalla data di ammissione a sostegno e pertanto non necessitano di alcuna proroga;

Ritenuto opportuno, in esecuzione del mandato della Giunta Regionale, fissare alla data del 30 giugno 2026 il termine per la concessione della proroga relativa alla presentazione delle domande di pagamento di saldo finale;

Preso atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR e del PSP è demandata, in termini di competenza e di cassa ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Visto e in esecuzione del provvedimento della Giunta Regionale n. 404 in data 6 agosto 2025 avente ad oggetto "PSR 2014-2022. Direttive in materia di conclusione delle operazioni avviate a seguito dell'ammissione al sostegno";

Su proposta dell'Autorità di Gestione del PSR e di intesa con la stessa, nelle funzioni di Funzionario responsabile del presente procedimento;

DECRETA

Per quanto in premessa e narrativa illustrato che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante del presente provvedimento:

- 1) i beneficiari titolari di un atto di ammissione a sostegno giuridicamente valido afferente tutte le misure del PSR, ad esclusione delle misure 10, 11, 12, 13, 14, 19 e per le operazioni afferenti alle sotto-misure 4.4 di cui al bando approvato con D.G.R. n. 989/2024 e 6.1 di cui al bando approvato con D.G.R. n. 816/2024, possono richiedere, nei termini di validità dell'atto di ammissione stesso e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 22 settembre 2025, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo finale;
- 2) la richiesta della proroga deve prevedere la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda pagamento di saldo finale con termine del 30 giugno 2026;
- 3) la richiesta di proroga deve essere trasmessa al Settore Ispettorato Agrario Regionale esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l'indirizzo: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it;

- 4) per ogni beneficiario che intende presentare una richiesta di proroga è necessario inviare una apposita PEC avente ad oggetto la seguente frase: "PSR - Richiesta proroga per la presentazione della domanda di saldo." seguita dal Codice Fiscale dell'Azienda o dell'Ente e dalla sua denominazione così come riportata nelle domande per le quale viene richiesta la proroga. È consentito l'invio con un'unica PEC di più richieste di proroga in capo al medesimo beneficiario. Non è consentito includere nella medesima PEC richieste per due o più beneficiari;
- 5) la richiesta di proroga deve essere formulata su apposito modello che sarà messo a disposizione contestualmente al presente decreto e seguendo le avvertenze in esso contenuto;
- 6) i beneficiari titolari di un valido atto di ammissione a sostegno e che chiedono una proroga oltre il 22 settembre 2025 sono informati che le domande di pagamento presentate oltre tale data, ancorché in tempo utile per la liquidazione a valere sul PSR entro il 31 dicembre 2025, saranno trattate a margine delle domande pervenute entro il termine del 22 settembre 2025 e saranno liquidate con eventuali risorse residue per singola misura e Focus Area del PSR. Le rimanenti domande che non troveranno copertura finanziaria attraverso le risorse allocate per singola misura e Focus Area del PSR potranno essere liquidate con l'utilizzo delle risorse del PSP attraverso lo strumento della transizione solo dopo l'adozione della decisione di modifica da parte della Commissione Europea;
- 7) le domande di pagamento finali a saldo delle operazioni prive di atto di ammissione a sostegno in corso di validità devono essere presentate, in conformità alle disposizioni già vigenti, entro il termine perentorio del 22 settembre 2025. Per tali operazioni non è possibile chiedere una proroga;
- 8) fatte salve le operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di proroga valida, a far data dal 22 settembre 2025 tutte le operazioni prive di una domanda di pagamento di saldo finale saranno ritenute definitivamente decadute e saranno sottoposte alla revoca del contributo con eventuale recupero degli importi già erogati, salva la possibilità da parte del beneficiario di presentare la domanda di pagamento a saldo zero, ossia senza richiesta di contributo, ove utile per riconciliare gli importi percepiti esclusivamente a titolo di acconto e per giustificare la conclusione dell'operazione con il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 9) i soggetti che per talune operazioni hanno percepito un pagamento a titolo di anticipo a valere sul PSR e non hanno ancora riconciliato tale anticipo con la presentazione della domanda di saldo finale sono informati che tale anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato tramite risorse FEASR a valere sul PSR o sul PSP e che pertanto:
 - se l'atto di ammissione a sostegno è scaduto devono presentare la domanda di saldo a riconciliazione dell'anticipo entro il termine perentorio del 22 settembre 2025;
 - se l'atto di ammissione a sostegno è in corso di validità devono presentare la domanda di saldo a riconciliazione dell'anticipo entro i termini di validità dell'atto e comunque entro e non oltre il 22 settembre 2025 o in alternativa devono chiedere la proroga come stabilito al precedente punto 1).

La mancata riconciliazione degli anticipi entro il 22 settembre 2025 o l'assenza di una richiesta di proroga entro la stessa data comporta il recupero dell'intero anticipo entro il 31 dicembre 2025.

10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2025-AM-6591

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	21-08-2025 16:30
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi CAMPOMENOSI Funzionario Delegato		-	21-08-2025 11:59
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi CAMPOMENOSI		-	21-08-2025 11:59

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria